

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 21 dicembre 2012

Fondo sanitario nazionale 2012. Ripartizione tra le regioni delle quote vincolate per il perseguimento degli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale (Articolo 1, comma 34, legge n. 662/1996). (Delibera n. 142/2012). (13A03625)

(GU n.97 del 26-4-2013)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale e in particolare l'art. 53 che definisce le linee di indirizzo e di svolgimento dell'attività istituzionale del Servizio sanitario nazionale, stabilite nel Piano sanitario nazionale e fissate per una durata triennale con legge dello Stato;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, in particolare l'art. 1, comma 34 che prevede che il CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, può vincolare quote del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale indicati nel Piano sanitario nazionale e il comma 34-bis - di cui alla legge 27 dicembre 1997, n. 449, art. 33 come successivamente modificato - il quale stabilisce che, al fine di perseguire i suddetti obiettivi, le Regioni elaborano specifici progetti sulla scorta di linee guida proposte dal Ministro della salute e approvate in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (Conferenza Stato - Regioni);

Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica e in particolare l'art. 32, comma 16 che dispone, tra l'altro, che le Province autonome di Trento e Bolzano, la Regione Valle d'Aosta e la Regione Friuli Venezia Giulia provvedano al finanziamento del Servizio sanitario nazionale nei rispettivi territori, ai sensi dell'art. 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e dell'art. 1, comma 144, della richiamata n. 662/1996, senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007) che all'art. 1, comma 830, fissa, nella misura del 49,11 per cento, il concorso a carico della Regione Siciliana e, al comma 836, stabilisce che la Regione Sardegna, dall'anno 2007, provveda al finanziamento